

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2022, n. 177

Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. (22G00188)

(GU n.272 del 21-11-2022)

Vigente al: 6-12-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto l'articolo 5, comma 10, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, che recita: «Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22

febbraio 2013, recante: regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante: «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;

Sentiti l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del settore dell'automotive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

c) registro unico: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119;

d) CRD: il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e il certificato di cui all'articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale;

e) Direzione generale per la motorizzazione: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;

f) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

g) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e relative sezioni coordinate;

h) ANV: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada;

i) ACI: l'Automobile Club d'Italia;

l) PRA: il Pubblico registro automobilistico;

m) centro di raccolta: l'impianto di trattamento autorizzato che, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso;

n) FD: la firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.

2. Si applicano altresì le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso
e certificato di radiazione in formato digitale

1. Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, contiene i dati di cui al comma 2 trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

2. Il registro unico si compone di due sezioni:

a) la sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati:

1) il numero di targa e il numero di telaio del veicolo, nonché la marca e il modello;

2) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso;

3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione da parte del centro di raccolta o del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;

5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

7) la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall'ANV e dal PRA;

8) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione, ovvero del documento unico, delle targhe e del certificato di proprietà, se presente in formato cartaceo;

9) il codice identificativo del centro di raccolta;

b) la sezione veicoli non iscritti al PRA, nella quale sono annotati:

1) il numero di targa, se presente, e il numero di telaio del veicolo, nonché la marca e il modello;

2) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso;

3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione;

4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;

5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;

7) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione o del certificato di circolazione e delle targhe;

8) il codice identificativo del centro di raccolta.

3. Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il CRD e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato. In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, il certificato di rottamazione è generato in formato cartaceo ed è trasmesso al CED, in formato digitale e sottoscritto con FD, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, entro il termine previsto dal comma 6. Le medesime

procedure consentono altresì di acquisire, mediante apposito applicativo, la riproduzione digitale, sottoscritta con FD, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprietà, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la resa denuncia agli organi di polizia.

4. Il numero identificativo del CRD è costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale che il CED genera ed associa al CRD, unitamente alla relativa data, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1. Il certificato di rottamazione generato in formato cartaceo è contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con FD.

5. Per i veicoli fuori uso non iscritti al PRA, le procedure di cui al comma 3 consentono altresì di generare in formato digitale la ricevuta di presa in carico del veicolo, sottoscritta con FD, e dei relativi documenti di circolazione e delle targhe, ai fini della loro successiva distruzione a cura dei centri di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 4, comma 5, e di stamparla su supporto cartaceo.

6. Al momento della presa in carico del veicolo e del contestuale rilascio del CRD, il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero il centro di raccolta, se il veicolo è a questo direttamente conferito dall'intestatario o dall'avente titolo o dal detentore del veicolo stesso, annotano nel registro unico i dati previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1, 2 e 3 o lettera b), numeri 1), 2) e 3). In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, l'annotazione dei predetti dati è effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione in formato cartaceo. Il concessionario e il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato indicano altresì il centro di raccolta al quale intendono conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo centro di raccolta di visualizzare i dati già annotati e di inserire quelli di propria pertinenza, nonché di visualizzare il CRD, ovvero la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo, che è parte integrante del fascicolo digitale di cui all'articolo 3, comma 1.

7. Resta fermo, a fini sanzionatori, quanto previsto dagli articoli 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, altresì, al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al tal fine, il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, provvede alla formazione del fascicolo digitale, sottoscritto con FD, contenente la richiesta, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la

carta di circolazione e, ove presente in formato cartaceo, il certificato di proprietà', ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione, ove presente in formato cartaceo, e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprietà', ovvero del documento unico, al modello unificato e' altresì allegata, in formato digitale, la copia della denuncia agli organi di polizia ovvero, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la denuncia, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con FD.

3. Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ANV, nella sezione del registro unico di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

4. Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell'elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa e' riprodotta nel predetto elenco e l'istanza e la documentazione, a seguito dell'esame da parte dell'UMC e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.

5. Il centro di raccolta, che non intenda avvalersi delle procedure previste al comma 1, può richiedere la cessazione dalla circolazione del veicolo fuori uso anche avvalendosi di uno dei soggetti esercenti l'attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. A tal fine, ai medesimi soggetti e' resa disponibile, attraverso il collegamento telematico con il CED, l'acquisizione dei documenti in formato digitale previsti dall'articolo 2, comma 3.

Art. 4

Abilitazione, sospensione e disabilitazione dei collegamenti telematici

1. L'UMC abilita i collegamenti telematici con il CED ai fini dell'utilizzo delle procedure previste dagli articoli 2 e 3, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

2. In caso di accertate irregolarità negli adempimenti di gestione del registro unico di cui all'articolo 2, l'UMC ne dà comunicazione ai competenti organi di polizia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. In caso di accertate irregolarità nell'utilizzo delle procedure telematiche previste dall'articolo 3, si applica l'articolo 6, commi 2, ultimo periodo, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. L'operatività dei collegamenti telematici e' sempre sospesa o disabilitata nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o di divieto all'esercizio dell'attività svolta dal centro di raccolta ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dall'automercato, disposti dalle autorità competenti. In tal caso, la sospensione dell'operatività dei collegamenti telematici si protrae per tutto il periodo di sospensione o di divieto all'esercizio della predetta attività.

5. In caso di disabilitazione dei collegamenti telematici ai sensi

del comma 3, l'UMC puo' adottare un nuovo provvedimento di abilitazione all'utilizzo dei collegamenti stessi non prima che siano decorsi cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di disabilitazione.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Con uno o piu' decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite:

a) le modalita' di svolgimento delle attivita' di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) le modalita' per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il registro unico e' avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b).

3. Con decreto del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, da adottare entro il termine di cui al comma 1, lettera b), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono attribuite le funzioni e i compiti ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, nonche' definiti i periodi di conservazione e le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la tutela dei dati medesimi.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 settembre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2950



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Alle Direzioni Generali territoriali

Agli Uffici Motorizzazione Civile

Alla Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Dipartimento Infrastrutture e mobilità
Ufficio Motorizzazione
mobilitaet.mobilita@pec.prov.bz.it
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

Alla Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Valle d'Aosta –
Ufficio Motorizzazione
trasporti@pec.regione.vda.it

Agli Uffici Periferici di ACI PRA

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
ROMA
dipps012.0100@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
ROMA
MITE@pec.mite.gov.it

Allegati: 2

Oggetto: Registro unico telematico dei veicoli fuori uso – Art. 5, comma 10, del d.lgs. n. 209/2003, come modificato dal d.lgs. n. 119/2020, e DPR n. 177/2022 – Istruzioni operative.



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

INDICE

1) PREMESSA

2) ACCREDITAMENTO

2.1) Operatori obbligati alla tenuta del RVFU

2.2) Modalità di accreditamento

2.3) Utenti delegati dell'impresa

3) STRUTTURA E CONTENUTI DEL RVFU

3.1) Sezione veicoli iscritti al PRA

3.2) Sezione veicoli non iscritti al PRA

4) CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

4.1) Controlli preventivi e cause ostative

4.1.1) Fermi amministrativi

4.1.2) Disponibilità del CDPD

4.1.3) Veicolo per il quale è stato omesso l'obbligo di iscrizione al PRA

4.2) Certificato di rottamazione digitale (CRD)

4.3) Certificato di rottamazione cartaceo

5) RADIAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO

5.1) Codice pratica C05332 – Demolizione

5.2) Codice pratica C05333 – Demolizione su provvedimento della PA

5.3) Fascicolo digitale

5.4) Adempimenti per la presentazione e la convalida delle pratiche di radiazione

5.4.1) Integrazione del fascicolo

5.4.2) Preavviso di ricazione

5.4.3) Conservazione e distruzione della documentazione e delle targhe

6) PRECISAZIONI FINALI IN TEMA DI RADIAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO

6.1) Consulente automobilistico delegato del Centro di raccolta



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

6.2) Studio di consulenza automobilistica

7) **IRREGOLARITA' NELL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE**

8) **MANUALI OPERATIVI**

9) **ASSISTENZA**

Allegati:

“Scheda tematica n. 9 – La convalida digitale nazionale”

“Scheda tematica n. 24- Le istanze cumulative” (vs. 2.0 del 30.03.2021)

1) **PREMESSA**

A decorrere dal **7 giugno 2024**, diverrà **obbligatorio** l'utilizzo del **Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU)**, istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione a norma dell'art. 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (*“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*), come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 (*“Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*), e la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177 (*“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022.

Il RVFU sostituirà integralmente il registro previsto dall'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*), con il quale attualmente viene annotata su supporto cartaceo la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione, il cui utilizzo continuerà ad essere obbligatorio sino a tutto il 6 giugno 2024.

Il richiamato DPR n. 177/2022 prevede, inoltre, la **facoltà**, per i Centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla **radiazione** dei veicoli stessi dall'archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV). Detta facoltà è prevista **esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA**.

La presente circolare, pertanto, persegue la finalità di fornire indicazioni operative a tutti gli Operatori professionali, destinatari delle norme richiamate, con riguardo sia alle modalità di tenuta del RVFU sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall'ANV e dal PRA, e di fornire informazioni utili sia alle Autorità cui la legislazione vigente affida compiti di vigilanza in materia di trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso, sia agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli stessi.

Si richiama l'attenzione di tutti i titolari dei Centri di raccolta, dei Concessionari, dei Gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati, obbligati alla tenuta del RVFU, di completare gli



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

adempimenti necessari per l'accreditamento, secondo le istruzioni evidenziate nel successivo paragrafo 2.2, **perentoriamente entro il 31 maggio p.v.**, nonché, per i soli titolari dei Centri di raccolta, gli adempimenti per ottenere il collegamento VPN e le credenziali di Firma Digitale Remota. Detti adempimenti, infatti, consentono di accedere al sistema HDA, che permette di richiedere assistenza aprendo *ticket* e consultando le *FAQ* del servizio.

Si sollecita, inoltre, l'utilizzo delle procedure di gestione del RVFU già dal **3 giugno p.v.**, **rilasciando almeno un certificato di rottamazione digitale** (v. par. 4), anche al fine di verificare, prima del 7 giugno 2024, il corretto completamento della procedura di accreditamento.

2) ACCREDITAMENTO

2.1) Operatori obbligati alla tenuta del RVFU

A norma delle disposizioni richiamate in premessa, sono obbligati all'utilizzo del RVFU i seguenti operatori:

- i **Centri di raccolta**, intendendosi per tali le imprese che, a norma del d.lgs. n. 209/2003 e del d.lgs. n. 152/2006, gestiscono impianti autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso e che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli stessi;
- i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli (di seguito, per brevità: **Operatori commerciali**).

A tale ultimo riguardo, si richiamano i commi 1 e 1-bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 209/2003, a norma dei quali la consegna del veicolo fuori uso all'Operatore commerciale, ai fini del successivo conferimento al Centro di raccolta convenzionato, può avvenire solo nel caso in cui il detentore cede il veicolo fuori uso per acquistarne un altro.

Pertanto, l'obbligo di tenuta del RVFU è riferito:

- indistintamente a tutti i Centri di raccolta;
- solo agli Operatori commerciali che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato.

Per poter accedere alle procedure telematiche implementate per la gestione del RVFU, i Centri di raccolta e gli Operatori commerciali debbono preventivamente accreditarsi, secondo le modalità indicate nel paragrafo successivo.

2.2) Modalità di accreditamento

Per poter effettuare l'accreditamento, il **titolare dell'impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa** deve:

- accedere (come Cittadino) al Portale dell'automobilista al seguente link:
<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/registrazione-cittadino>



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- utilizzando il proprio SPID personale o la propria Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- effettuato l'accesso, selezionare alla voce menu "Accesso ai servizi>Accreditamento utente>Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso" (in questa pagina sono presenti sia il tasto "Vai al Manuale di accreditamento" sia il tasto "Vai all'applicazione";
 - inserire le informazioni anagrafiche richieste (indirizzo e-mail personale o dell'azienda, o l'eventuale indirizzo pec e il numero di telefono), e specificare il tipo impresa tra:
 - Centro di Raccolta
 - Concessionario/Automercato/Casa Costruttricee indicare il Codice Fiscale dell'impresa.

Tramite il Codice Fiscale dell'impresa, il sistema esegue la ricerca negli archivi di InfoCamere e visualizza tutte le sedi dell'impresa.

L'utente deve scegliere una sede e confermare la richiesta, che viene accettata se:

- il codice fiscale dell'utente collegato è presente tra quelli dei titolari di cariche o qualifiche dell'impresa;
- l'impresa è censita negli archivi ACI;
- non è già stata rilasciata un'altra utenza dello stesso tipo.

All'indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, l'utente riceverà le credenziali di accesso alle procedure per la gestione del RVFU.

L'utente riceverà anche una ulteriore e-mail da ACI per i successivi adempimenti (es. rilascio FDR e VPN).

Qualora l'utente debba accreditarsi su più sedi operative, l'utente deve ripetere la stessa procedura per le sedi aggiuntive.

2.3) Utenti delegati dell'impresa

Utilizzando le proprie le credenziali, il titolare dell'impresa, o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, può in ogni momento creare **ulteriori utenti con delega** a operare per proprio conto, accedendo all'area personale del Portale dell'Automobilista e selezionando la voce menu: "Accesso ai servizi>Gestione Pin e Utenze".

Con dette modalità, il dipendente o il collaboratore delegato dell'impresa può accedere alle procedure telematiche per l'espletamento di tutti gli adempimenti di gestione del RVFU, compresa l'emissione del certificato di rottamazione digitale (v. par. 4), nonché di gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione intercorra tra il Centro di raccolta o l'Operatore commerciale ed uno Studio di consulenza automobilistica, il delegato può essere unicamente il titolare o un dipendente dell'impresa di consulenza; pertanto, l'accesso alle predette procedure telematiche è consentito unicamente alla persona fisica delegata e non anche alla impresa con la quale viene intrattenuto un rapporto di collaborazione (per ulteriori precisazioni, v. par. 6).



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

3) STRUTTURA E CONTENUTI DEL RVFU

Il RVFU si compone di **2 Sezioni**: una avente ad oggetto i veicoli iscritti al PRA, l'altra avente ad oggetto i veicoli non iscritti al PRA.

In entrambe le Sezioni debbono, in particolare, essere annotati sia i dati identificativi del veicolo sia i dati identificativi dell'intestatario (proprietario) o del detentore a qualunque titolo che conferisce il veicolo.

Come sarà più in dettaglio illustrato nei paragrafi successivi, la distinzione è necessitata non solo dalla circostanza che i dati presenti nella Sezione dei veicoli iscritti al PRA sono in parte diversi da quelli richiesti per la Sezione dei veicoli non iscritti al PRA, ma soprattutto, dalla circostanza che diversi sono gli adempimenti previsti per la radiazione dei predetti veicoli.

Le procedure SW effettuano automaticamente i controlli sulle risultanze di archivio in modo da guidare alla scelta più corretta.

3.1) Sezione veicoli iscritti al PRA

Questa Sezione è dedicata agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi che, in forza delle vigenti disposizioni, sono assoggettati all'**obbligo di iscrizione al PRA**.

In questa Sezione debbono essere annotati i seguenti dati:

- a) il numero di targa, il numero di telaio, la marca e il modello del veicolo;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento dell'**intestatario** del veicolo (proprietario) o del **detentore a qualunque titolo** (anche su delega dell'intestatario) che conferisce il veicolo stesso, nonché il relativo documento di identità o di riconoscimento, specificando l'ente che l'ha rilasciato, la data di emissione e la data di scadenza;
- c) se il veicolo è conferito da un soggetto diverso dal proprietario, deve essere annotato anche il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e la nazionalità del **proprietario** stesso;
- d) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione e di proprietà;
- e) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
- f) il codice identificativo dell'Operatore commerciale;
- g) il codice identificativo del Centro di raccolta;
- h) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte dell'operatore commerciale;
- i) la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall'ANV e dal PRA;
- l) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione e del certificato di proprietà (se presente in formato cartaceo) ovvero del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché delle targhe.



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

A tale ultimo riguardo, si precisa che la data di distruzione dei documenti e delle targhe non coincide necessariamente con la data in cui viene distrutto il veicolo fuori uso.

Se l'intestatario o il detentore consegna il veicolo ad un Operatore commerciale, quest'ultimo annota nella Sezione i dati indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h). L'Operatore commerciale, quindi, oltre a registrare i dati identificativi del veicolo e del relativo intestatario o detentore, deve anche individuare il Centro di raccolta convenzionato al quale verrà conferito il veicolo nonché indicare gli estremi del certificato di rottamazione rilasciato in nome e per conto del medesimo Centro di raccolta.

Il Centro di raccolta ha la possibilità di visualizzare i dati già annotati dall'Operatore commerciale, nonché il certificato di rottamazione emesso da quest'ultimo e, preso in carico il veicolo, annota i dati di cui alle lettere i) ed l) dopo aver svolto gli adempimenti di radiazione e di distruzione dei documenti di circolazione e di proprietà e delle targhe.

Se l'intestatario o il detentore conferisce il veicolo direttamente al Centro di raccolta, tutti i dati della Sezione (ad eccezione di quello di cui alla lettera f) sono annotati esclusivamente a cura dello stesso Centro.

In ogni caso, il Centro di raccolta cura l'inserimento nel RVFU, in formato pdf, dei documenti consegnati dal soggetto (intestatario o detentore) che ha conferito il veicolo.

In particolare, si evidenzia che il Centro di raccolta, prima di effettuare la scansione, deve **tagliare l'angolo in alto a destra** della carta di circolazione, o del documento unico (DU), e del certificato di proprietà cartaceo (CDP).

Gli applicativi predisposti consentono di gestire, in questa Sezione, la presa in carico dei veicoli fuori uso:

- che risultino iscritti al PRA e siano presenti nell'ANV;
- già radiati dal PRA;
- già radiati sia dal PRA sia dall'ANV.

AVVERTENZE

1. *Al momento della presa in carico sul RVFU, in caso di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi cd. pesanti (massa uguale o superiore a 3,5 t) che non vengono trovati in fase di ricerca, è necessario **aprire un ticket** per ricevere dall'Assistenza indicazioni su come procedere per presa in carico;*
2. *In particolare, se si tratta di autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cd. pesanti (massa uguale o superiore a 3,5 t), immatricolati ma non iscritti al PRA (in quanto l'obbligo di iscrizione è stato omesso), per poter essere presi in carico debbono prima essere iscritti al PRA;*
3. *I veicoli radiati solo dall'ANV ma non dal PRA, possono essere presi in carico ma, per poter procedere alla loro radiazione, il Centro di raccolta dovrà richiedere, mediante apertura di ticket, l'intervento dell'assistenza.*



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

3.2) Sezione veicoli non iscritti al PRA

Questa Sezione è dedicata ai veicoli che, in forza delle vigenti disposizioni, **non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA.**

In questa Sezione debbono essere annotati i seguenti dati:

- a) il numero di targa, il numero di telaio, la marca e il modello del veicolo;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento dell'intestatario del veicolo (proprietario) o del detentore a qualunque titolo (anche su delega dell'intestatario) che conferisce il veicolo stesso, nonché il relativo documento di identità o di riconoscimento, specificando l'ente che l'ha rilasciato, la data di emissione e la data di scadenza;
- c) se il veicolo è conferito da un soggetto diverso dal proprietario, deve essere annotato anche il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza e la nazionalità del **proprietario** stesso;
- d) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione;
- e) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione;
- f) il codice identificativo dell'Operatore commerciale;
- g) il codice identificativo del Centro di raccolta;
- h) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte dell'operatore commerciale;
- i) la data di avvenuta distruzione dei documenti di circolazione e delle targhe.

A tale ultimo riguardo, si precisa che la data di distruzione dei documenti e delle targhe non coincide necessariamente con la data in cui viene distrutto il veicolo fuori uso.

Se l'intestatario o il detentore consegna il veicolo ad un Operatore commerciale, quest'ultimo annota nella Sezione i dati indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h). L'Operatore commerciale, quindi, oltre a registrare i dati identificativi del veicolo e del relativo intestatario o detentore, deve anche individuare il Centro di raccolta al quale verrà conferito il veicolo nonché gli estremi del certificato di rottamazione rilasciato in nome e per conto del medesimo Centro di raccolta.

Il Centro di raccolta ha la possibilità di visualizzare i dati già annotati dall'Operatore commerciale, nonché il certificato di rottamazione emesso da quest'ultimo e, preso in carico il veicolo, annota il dato di cui alla lettera i) dopo aver provveduto alla distruzione dei documenti di circolazione e delle targhe.

Se l'intestatario o il detentore conferisce il veicolo direttamente al Centro di raccolta, tutti i dati della Sezione (ad eccezione di quello di cui alla lettera f) sono annotati esclusivamente a cura dello stesso Centro.

In ogni caso, il Centro di raccolta cura l'inserimento nel RVFU, in formato pdf, dei documenti di circolazione consegnati dal soggetto (proprietario o detentore) che ha conferito il veicolo.



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Gli applicativi predisposti consentono di gestire, in questa Sezione, la presa in carico di:

- ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi agricoli e rimorchi cd. leggeri (massa inferiore alle 3,5 t);
- tutti i veicoli appartenenti alle Forze Armate, soggetti ad immatricolazione militare, e tutti i veicoli assoggettati a sistemi speciali di targatura (es. Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del F, ecc.);
- tutti i veicoli non presenti né al PRA né nell'ANV (es. veicoli immatricolati all'estero, macchine agricole o macchine operatrici mai immatricolate, veicoli non identificabili, prototipi);
- i veicoli esentati dall'iscrizione al PRA, in base all'art. 26 del RD 1814/1927 (es. veicoli intestati a pubbliche amministrazioni centrali);
- immatricolati ma mai iscritti al PRA, quando il conferimento avvenga da parte di una Autorità pubblica.

4) CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

Come previsto dall'art.5, commi 6 e 7, del D.Lgs. 209/2003 e dall'art. 231, comma 4, del D.lgs. 152/2006, al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, è fatto obbligo del rilascio, all'intestatario o al detentore che ha conferito il veicolo, il Certificato di Rottamazione da parte del:

- Centro di raccolta autorizzato;
- Operatore commerciale, che rilascia il certificato in nome e per conto del Centro di raccolta convenzionato, nel caso in cui il veicolo fuori uso venga ceduto per acquistarne un altro.

Il Certificato di Rottamazione è redatto in modo conforme ai requisiti contenuti nell'allegato 4 al citato D.Lgs. 209/2003.

Per i veicoli fuori uso presi in carico dal 7 giugno 2024, il Certificato di rottamazione viene emesso in modalità digitale (CRD).

Il CRD deve, quindi, essere emesso per tutti i veicoli presi in carico sul RVFU:

1. veicoli soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA;
2. veicoli immatricolati ma non soggetti all'obbligo di iscrizione al PRA (es: ciclomotore, macchina operatrice, trattore agricola, rimorchi con massa complessiva fino a 3500kg, veicoli intestati a uno dei soggetti di cui all'art. 26 del R.D. 1814/1927, ecc.);
3. veicoli non presenti né nell' ANV né al PRA (es: veicoli con targa estera, veicoli con targa speciale quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa, prototipi, ecc.);
4. veicoli già radiati dal PRA.

4.1) Controlli preventivi e cause ostative

In fase di inserimento dei dati sul RVFU, da effettuare in sede di presa in carico del veicolo fuori uso, le applicazioni SW operano automaticamente una serie di controlli:



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- verificano che il Centro di raccolta risulti in possesso della prescritta autorizzazione in corso di validità e, in caso contrario, inibiscono la possibilità di emettere il CRD;
- verificano le risultanze degli archivi PRA e ANV ed evidenziano la presenza di eventuali cause “ostative” alla presa in carico del veicolo e alla successiva presentazione con successo della pratica di radiazione dei veicoli soggetti ad iscrizione al PRA.

AVVERTENZA

Il CRD non contiene esplicitamente il riferimento alla autorizzazione rilasciata in capo al Centro di raccolta, trattandosi di una informazione che può variare nel tempo.

Al riguardo, si sottolinea che al momento della effettuazione di qualunque adempimento sul RVFU, compreso il rilascio del CRD, il sistema verifica in tempo reale lo stato autorizzativo del Centro di raccolta.

Pertanto, se l'autorizzazione risulta scaduta o revocata, il sistema inibisce al Centro di raccolta di prendere in carico altri veicoli e di rilasciare i CRD e consente unicamente:

- di visionare le informazioni relative alle pratiche pregresse;
- di portare a termine le pratiche di radiazione già presentate e ancora pendenti;
- di annotare sul RVFU la “demolizione” dei veicoli già presi in carico.

Per i veicoli già presi in carico e per i quali non è stata ancora presentata la pratica di radiazione, la stessa può essere gestita unicamente da uno STA.

4.1.1) Fermi amministrativi

Le procedure segnalano la presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA e non cancellati.

A fronte di tale segnalazione, l'Operatore commerciale non può procedere alla presa in carico del mezzo.

Tale possibilità è riservata ai soli Centri di raccolta, che possono decidere di procedere comunque, previa verifica dell'esistenza di eventuale documentazione “giustificativa”, così come previsto dalle vigenti disposizioni.

Infatti, il Centro di raccolta può procedere alla radiazione per demolizione di un veicolo gravato da fermo amministrativo, senza una preventiva cancellazione di quest'ultimo, solo in presenza:

- della dichiarazione di una Autorità pubblica che attesti che il veicolo è inutilizzabile poiché ha subito danni ingenti o è andato distrutto (es: incendi, incidenti stradali, calamità naturali);
- del nulla osta del Concessionario della Riscossione che autorizza la radiazione del veicolo;
- del provvedimento della Pubblica Amministrazione, in caso di richiesta di radiazione per demolizione da parte della stessa (v. par. 5.2).



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

In assenza di uno dei documenti sopra indicati, che vanno inseriti nel fascicolo della pratica di radiazione, la pratica stessa verrà riusata.

Si ricorda che non costituisce documento giustificativo il provvedimento di revoca emesso dal Concessionario della riscossione; in tal caso, infatti, occorre attendere che il Concessionario annoti preventivamente la cancellazione del fermo.

4.1.2) Disponibilità del CDPD

In caso di veicolo munito di certificato di proprietà digitale (CDPD), la procedura provvede al caricamento automatico dello stesso all'interno del RVFU qualora il documento sia nello stato "libero".

In caso contrario, la procedura invierà una delle seguenti segnalazioni:

- CDPD in stato "**prenotato**"; in tal caso **il veicolo non può essere preso in carico perché lo "svincolo" del CDPD può essere effettuato solo dallo STA che lo ha in precedenza prenotato;**
- CDPD in stato "**prenotato ma svincolato**"; in tal caso solo il **Centro di raccolta** può decidere di prendere il veicolo in carico sul RVFU.

4.1.3) Veicolo per il quale è stato omesso l'obbligo di iscrizione al PRA

Ai fini della presa in carico del veicolo fuori uso, e quindi della emissione del CRD, occorre tener presente che per effettuare la radiazione di un veicolo che ha l'obbligo di iscrizione al PRA, è necessario che lo stesso risulti effettivamente iscritto.

Pertanto, se l'obbligo di iscrizione è stato omesso, per potere procedere con la radiazione occorre prima regolarizzare l'iscrizione (prima iscrizione di veicolo nuovo/usato o rinnovo d'iscrizione).

Tale obbligo non sussiste qualora la radiazione venga richiesta in base a un provvedimento della Pubblica Amministrazione; in questi casi bisogna procedere secondo le seguenti indicazioni:

- per i veicoli che non sono mai stati iscritti al PRA, gli stessi vanno gestiti come se si trattasse di veicoli non assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA (v. par. 3.2);
- per i veicoli iscritti al PRA ma per i quali non è stato presentato il rinnovo iscrizione: il PRA dovrà effettuare il rinnovo d'iscrizione d'ufficio, su segnalazione del Centro di raccolta, che dovrà fornire all'Ufficio PRA copia del documento di circolazione e del provvedimento della PA che giustifichi l'intervento; effettuato il rinnovo d'iscrizione, i veicoli possono essere presi in carico sul RVFU e radiati con il codice pratica C05333 (v. par. 5.2).

4.2) Certificato di rottamazione digitale (CRD)

Superate le illustrate fasi di controllo, sulla base dei dati immessi nel RVFU all'atto della presa in consegna del veicolo fuori uso, il Centro di raccolta o l'Operatore commerciale hanno l'obbligo di emettere il Certificato di Rottamazione Digitale (CRD), che va consegnato all'intestatario o al detentore del veicolo stesso.



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Il CRD riporta le seguenti informazioni:

- il codice univoco di identificazione del CRD stesso, costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale generata dal sistema;
- la data e l'orario di emissione, generati automaticamente dal sistema;
- i dati identificativi del Centro di raccolta;
- i dati identificativi dell'Operatore commerciale, qualora il veicolo sia stato ritirato da tale soggetto;
- i dati identificativi del veicolo (targa, telaio, classe veicolo, marca e modello);
- i dati dell'intestatario;
- i dati del detentore (qualora soggetto diverso dall'intestatario);
- eventuali "Note Aggiuntive" (costituite da un testo libero nella disponibilità del Centro di raccolta o dell'Operatore commerciale);
- la dichiarazione che i documenti e le targhe del veicolo sono trattenuti dal Centro di raccolta autorizzato, che procede alla loro distruzione (v. par. 5.4.3);
- solo nei casi di CRD emesso per veicoli iscritti al PRA, l'impegno a provvedere alla cancellazione del veicolo dall'ANV e dal PRA,
- la dichiarazione di sgravio della responsabilità penale, civile e amministrativa connessa alla proprietà del veicolo.

Si invitano gli operatori a verificare con attenzione la correttezza dei dati immessi a procedura e riportati sul CRD, con speciale riguardo al numero di targa.

Si evidenzia, infatti, che **l'annullamento del CRD è possibile solo nella giornata in cui è stato emesso**. Qualora siano riscontrati **errori** in giornate successive, è necessario inviare un Ticket all'Assistenza Tecnica. **L'Assistenza Tecnica non darà quindi seguito alle richieste di annullamento motivate da ripensamenti successivi da parte del detentore che ha conferito il veicolo.**

Si evidenzia infine che il CRD deve essere stampato su supporto cartaceo e consegnato al detentore che ha conferito il veicolo fuori uso; una seconda copia può essere stampata, **firmata per ricevuta dal detentore** (per esteso e di proprio pugno) e trattenuta dal Centro di raccolta per finalità di archiviazione.

4.3) Certificato di rottamazione cartaceo

A norma dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 177/2022, il Certificato di Rottamazione può essere emesso in modalità cartacea (secondo le modalità attualmente in uso) **esclusivamente** in caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche.

In tal caso, **entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del Certificato di rottamazione in formato cartaceo**, il Centro di raccolta effettua l'inserimento dei dati nel RVFU, unitamente al caricamento del Certificato di rottamazione cartaceo scannerizzato e firmato digitalmente.

Per "giorno lavorativo successivo" deve intendersi il giorno seguente (da lunedì a venerdì) esclusi i sabati, le domeniche, le festività nazionali e le festività locali.



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Tali adempimenti sono in carico al Centro di raccolta anche nel caso in cui il veicolo sia stato ritirato dal Concessionario, che è quindi tenuto a consegnare tempestivamente i documenti e le targhe al Centro di raccolta per consentirgli l'inserimento dei dati nel RVFU entro i termini.

Il CED della Motorizzazione associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato cartaceo è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con Firma Digitale.

Si evidenzia, infine, che il rilascio del certificato di rottamazione cartaceo non consente all'Operatore di avvalersi dei controlli automatici di sistema sull'assenza di cause ostative alla presa in carico e alla radiazione del veicolo fuori uso. Si rammenta, quindi, l'opportunità di tentare comunque la presa in carico del veicolo sul RVFU per verificare che il veicolo stesso sia presente negli archivi e non sussistano ostativi alla presa in carico, o comunque di **effettuare una preventiva visura PRA** per verificare che non sussistano ostativi alla successiva radiazione.

5) RADIAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO

Emesso il CRD, nessun altro adempimento amministrativo è richiesto al Centro di raccolta per:

- i veicoli immatricolati ma non soggetti a iscrizione al PRA (es: ciclomotore, macchina operatrice, trattore agricola, rimorchi con massa complessiva fino a 3500kg, veicoli intestati a uno dei soggetti di cui all'art. 26 del R.D. 1814/1927, ecc.);
- i veicoli non presenti né nell' ANV né al PRA (es: veicoli con targa estera, veicoli con targa speciale quali Vigili del Fuoco, Croce Rossa, prototipi, ecc.);
- i veicoli già radiati dal PRA.

Pertanto, il Centro di raccolta, effettuata la registrazione sul RVFU e rilasciato il CRD, può direttamente procedere alle attività di trattamento del veicolo fuori uso.

In particolare, per quanto riguarda i veicoli non assoggettati all'obbligo di iscrizione al PRA, la cancellazione dall'ANV può avvenire unicamente su istanza del relativo intestatario, o avente titolo, che può essere presentata direttamente allo sportello di un UMC o per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica. Alla richiesta è allegata, oltre alla ricevuta del pagamento delle prescritte tariffe, unicamente copia del CRD, atteso che i documenti di circolazione e le relative targhe sono trattenute dal Centro di raccolta per la relativa distruzione (v. par. 5.4.3).

Viceversa, il Centro di raccolta ha l'obbligo (a norma dell'art.3, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 209/2003 e dell'art.231 del D. Lgs.152/2006) di presentare la pratica di radiazione per demolizione dei **veicoli soggetti ad iscrizione al PRA** presi in carico per la rottamazione. Per detti veicoli, il **Centro di raccolta**, in base alle disposizioni contenute nel DPR n. 177/2022, può:

- **procedere autonomamente**, in modalità telematica, alla presentazione delle pratiche di radiazione dei veicoli da esso stesso avviati alla rottamazione e registrati sul suddetto RVFU, utilizzando le procedure del sistema DU già implementate allo scopo;



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- **avvalersi**, per la presentazione delle suddette pratiche, **di uno Studio di consulenza automobilistica, o di una Delegazione AC**, abilitato come Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).

Per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli soggetti a iscrizione al PRA, avviati alla rottamazione e presi in carico sul RVFU, sono stati predisposti due nuovi codici pratica: **C05332 e C05333** che consentono l'emissione della **ricevuta di avvenuta radiazione del veicolo**, che viene acquisito automaticamente al RVFU.

5.1) Codice pratica C05332 – Demolizione

Tale codice pratica va utilizzato per tutti i casi in cui il detentore conferisce il veicolo affinché venga avviato alla rottamazione, anche quando si tratti di veicoli distrutti (a seguito di eventi quali: sinistri, incendi, calamità naturali, ecc.).

Si applicano le seguenti tariffe:

- 32,00 euro per imposte di bollo;
- 13,50 euro per emolumenti PRA.

5.2) Codice pratica C05333 – Demolizione su provvedimento della PA

Tale codice pratica va utilizzato per tutti i casi in cui la radiazione è conseguente a un provvedimento di una Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in detto codice confluiscono tutte le richieste di cancellazione dal PRA finora gestite con le seguenti causali Copernico:

- ART.159 COD.STR.
- ART.215 COD.STR.
- DEMOLIZIONE DA DEP.GIUDIZIARIE AR.214-BIS-TER COD.STR.
- DM 460 22/10/99.

Si evidenzia che con tale pratica è possibile procedere alla radiazione anche in presenza di fermo amministrativo iscritto e non cancellato, in quanto è obbligatorio allegare al fascicolo digitale il provvedimento della PA, che costituisce idoneo giustificativo (v. par. 4.1.1).

Questo codice pratica è esente dal pagamento di tariffe.

5.3) Fascicolo digitale

Il fascicolo digitale delle pratiche C05332 e C05333 deve contenere i seguenti documenti in formato pdf:

- la carta di circolazione o il documento unico (DU) del veicolo

- al momento della acquisizione al RVFU, si ricorda che prima di effettuare la scansione deve essere tagliato l'angolo superiore destro del documento cartaceo;



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- se il documento originale è stato oggetto di furto o smarrimento, deve essere allegata la scansione della denuncia sporta agli Organi di Polizia oppure la scansione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la resa denuncia;
- se il documento è stato ritirato da una Autorità, deve essere allegata la scansione del verbale di avvenuto ritiro;

- il certificato di proprietà (solo per i veicoli non dotati di DU)

- al fascicolo va allegata la scansione del CdP cartaceo o del Foglio Complementare;
- se il CdP o il Foglio complementare sono stati oggetto di furto o di smarrimento, deve essere allegata la scansione della denuncia sporta agli Organi di Polizia oppure la scansione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la resa denuncia;

oppure

- il certificato di proprietà digitale (CDPD) (che viene acquisito automaticamente dal sistema);

- la scansione fronte-retro del **documento d'identità** del Titolare del Centro di raccolta, o del rappresentante legale, in corso di validità;

- il **certificato di rottamazione**, nativo digitale (CRD) o la scansione del certificato rilasciato su supporto cartaceo.

Si evidenzia che tutti i documenti, predisposti e caricati nelle varie fasi del processo, vengono inseriti automaticamente nel fascicolo digitale.

Il fascicolo digitale della pratica C05333, oltre ai documenti sopra indicati, deve contenere anche la scansione del **provvedimento della Pubblica Amministrazione**. Se in tale provvedimento è indicata l'assenza dei documenti di circolazione e/o di proprietà del veicolo, non è necessario allegare la relativa denuncia di smarrimento/furto o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia. In tal caso, il provvedimento della PA dovrà essere **inserito nel fascicolo etichettato come "denuncia"**.

Al fascicolo va allegata, inoltre, **l'istanza unificata (IU)**:

- la **Sezione I** della IU deve essere predisposta in modalità cartacea e, per finalità di semplificazione, **non è necessario che venga sottoscritta** dal titolare del Centro di raccolta, né come "dichiarante" né come "presentatore";
- come "**soggetto dichiarante**" deve essere inserito il titolare del centro di raccolta, in caso di impresa individuale, o il rappresentante legale, nel caso in cui il centro di raccolta sia una persona giuridica;
- in caso di richiesta presentata dal rappresentante legale, è necessario valorizzare la casella "**rappresentante legale del**" ed indicare nel campo "**ALTRO**" il ruolo "**DEMOLITORE**";
- nell'Allegato della IU denominato "**Soggetti**" non è necessario indicare i dati relativi al Centro di raccolta.

Il Centro di raccolta ha anche la possibilità di presentare le pratiche di radiazione di più veicoli con una sola **istanza cumulativa**.

L'istanza cumulativa può essere utilizzata a condizione che:



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- tutti i veicoli siano in carico allo stesso Centro di raccolta (stesso dichiarante);
- tutti i veicoli siano dello stesso tipo (vale a dire, tutti autoveicoli o tutti motoveicoli o tutti rimorchi);
- tutti i veicoli abbiano il medesimo formato targa;
- tutti i veicoli beneficino delle stesse eventuali esenzioni o agevolazioni;
- tutte le pratiche siano presentate nella stessa giornata.

I fascicoli digitali relativi a ciascuna pratica di radiazione devono contenere:

- l'istanza cumulativa multipla, composta dalle sole 2 prime pagine della Sezione 1 del modello IU; tale Istanza è comune a tutte le pratiche del "pacchetto" di cumulative e va allegata in tutti i relativi fascicoli;
- l'Allegato "Istanza Cumulativa", che si presenta formalmente come una normale istanza relativa al singolo veicolo, ma ha una finalità meramente tecnica in quanto funzionalmente collegata all'Istanza cumulativa multipla.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla "**Scheda tematica n. 24 – Le istanze cumulative**" (v. paragrafo "**Gestione dell'istanza cumulativa di 2° tipo**") che si allega alla presente nella versione al momento vigente (vs. 2.0 del 30.03.2021) e che costituisce parte integrante della documentazione pubblicata sul Portale del Trasporto per la gestione delle pratiche che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 98/2017 (istitutivo del DU).

Si applicano le seguenti tariffe:

- 32,00 euro per imposte di bollo dovute per l'istanza cumulativa;
- 13,50 euro per emolumenti PRA dovuti per ogni pratica presentata.

Infine, si precisa che qualora il Centro di raccolta decida di affidare a uno STA privato la presentazione della pratica di radiazione (v. par. 6.2), lo stesso è comunque tenuto ad acquisire, sul RVFU, la riproduzione digitale, sottoscritta con FD, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprietà, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la denuncia resa alle Autorità di PS o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

5.4) Adempimenti per la presentazione e la convalida delle pratiche di radiazione

Entro le ore 16.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della pratica di radiazione, il Centro di raccolta (o lo STA) deve procedere al pagamento delle tariffe dovute e all'invio del fascicolo digitale per la successiva fase di convalida da parte del PRA.

Le pratiche da convalidare vengono assegnate, in modo casuale, a qualsiasi ufficio PRA d'Italia.

Se la pratica è formalmente corretta, il PRA assegna un esito positivo.

5.4.1) Integrazione del fascicolo



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Nel caso in cui, invece, il funzionario PRA rilevi carenze o irregolarità nella documentazione presente nel fascicolo, ne richiede, tramite la stessa applicazione DU, l'integrazione al Centro di raccolta (o allo STA) che ha presentato la pratica.

La regolarizzazione deve essere effettuata **entro 3 giorni lavorativi** dalla richiesta dell'Ufficio PRA; trascorso inutilmente il termine, **la pratica è posta in “preavviso di riconsiderazione”**.

Se il Centro di raccolta (o lo STA) ritiene infondata la richiesta di integrazione del fascicolo da parte del PRA, potrà allegare al fascicolo un documento etichettato come **“rifiuto integrazione fascicolo”**, nel quale indicare le proprie controdeduzioni.

Si precisa che l'integrazione del fascicolo con i documenti richiesti dal PRA o con il documento etichettato **“rifiuto integrazione fascicolo”** deve necessariamente avvenire attraverso l'applicazione DU. La documentazione trasmessa al PRA mediante altre modalità, non potendo essere riconosciuta dalla suddetta applicazione, non verrà presa in considerazione.

Qualora l'Ufficio PRA condivida le motivazioni addotte dal Centro di raccolta (o dallo STA) con il **“rifiuto integrazione fascicolo”**, procederà alla convalida della pratica con esito positivo; in caso contrario, confermerà la necessità di procedere all'integrazione richiesta per evitare che la pratica venga posta in **“preavviso di riconsiderazione”**.

5.4.2) Preavviso di riconsiderazione

Se, in sede di convalida, vengono rilevate gravi irregolarità che non consentono l'attribuzione dell'esito positivo alla pratica, tramite l'apposita funzione informatica, viene trasmesso un **“preavviso di riconsiderazione”** al Centro di raccolta (o allo STA).

Il Centro di raccolta (o lo STA), entro i successivi **5 giorni lavorativi**, può inviare con PEC indirizzata all'Ufficio ACI/PRA di convalida (l'informazione è riportata all'interno del campo in cui l'operatore PRA descrive i motivi di riconsiderazione) una cd. **“istanza di riesame”** della pratica, esponendo le relative motivazioni a supporto del proprio operato.

L'Ufficio PRA, esaminata l'istanza di riesame, potrà accogliere le motivazioni addotte dal Centro di raccolta (o dallo STA) e attribuire, quindi, esito positivo alla pratica, oppure potrà confermare l'esito negativo già assegnato alla stessa, riconsiderandola definitivamente.

Trascorso il suddetto termine di 5 giorni senza che l'Ufficio PRA di convalida abbia ricevuto la PEC, con la quale il Centro di raccolta (o lo STA) richiede il riesame della pratica, il PRA procederà alla **riconsiderazione definitiva**.

Qualora le istanze di riesame siano inoltrate al PRA con “canali” diversi dalla PEC, non saranno prese in considerazione.



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Per ulteriori informazioni di dettaglio in materia di convalida, si rinvia alla “**Scheda tematica n. 9 – La convalida digitale nazionale**” che si allega alla presente nella versione al momento vigente (vs. 5.0 del 24.02.2023) e che costituisce parte integrante della documentazione pubblicata sul Portale del Trasporto per la gestione delle pratiche che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 98/2017 (istitutivo del DU).

5.4.3) Conservazione e distruzione della documentazione e delle targhe

Tutte le istanze e le relative documentazioni a corredo delle pratiche di radiazione, formate in origine su supporto cartaceo, dematerializzate ed inserite nel fascicolo digitale sono trattenute dal Centro di raccolta fino alla loro distruzione.

Per procedere alla distruzione della documentazione non è necessaria una preventiva autorizzazione.

La distruzione della documentazione deve avvenire non prima del 120° giorno successivo a quello di emissione del certificato di rottamazione.

Con riguardo alla documentazione dei veicoli presi in carico nella Sezione “Veicoli non iscritti al PRA” del RVFU, la distruzione deve avvenire nel corso del 3° mese successivo alla data del rilascio del CRD.

Il Centro di raccolta è responsabile della corretta modalità di distruzione, che deve garantire l’illeggibilità e l’impossibilità di recupero di detti documenti (si consiglia l’utilizzo di un apparecchio “*distruggi documenti*”).

Inoltre, il Centro di raccolta provvede direttamente alla distruzione delle targhe consegnate dagli utenti, senza obbligo di restituzione agli UMC e senza necessità di preventiva autorizzazione.

Al fine di garantire l’impossibilità di indebito riutilizzo delle targhe dismesse, all’atto della ricezione il Centro di raccolta deve provvedere alla “*trinciatura in due pezzi*” di ciascuna targa e ne deve curare la conservazione fino alla distruzione per il successivo recupero dei materiali di alluminio; **la distruzione deve avvenire non prima del 120° giorno successivo a quello di emissione del certificato di rottamazione.**

6) PRECISAZIONI FINALI IN TEMA DI RADIAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO

Come già evidenziato (v. par. 2.3), sia il Centro di raccolta sia l’Operatore commerciale possono avvalersi di propri **delegati** per la gestione del RVFU e, **limitatamente ai Centri di raccolta, anche per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso (iscritti al PRA) presi in carico.**

In particolare, è stato evidenziato che il rapporto di collaborazione può essere instaurato anche con uno Studio di consulenza automobilistica e che, in tal caso, **il delegato può essere esclusivamente il titolare o un dipendente dello Studio medesimo.**



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Ciò posto, appare necessario fornire talune precisazioni al fine di tenere distinte le modalità operative con le quali:

- il **delegato di un Centro di raccolta**, che sia **titolare o dipendente di uno Studio di consulenza automobilistica**, è tenuto a gestire le pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA e in carico al medesimo Centro di raccolta ai fini della demolizione;
- lo **Studio di consulenza automobilistica** è tenuto a gestire le pratiche di radiazione dei veicoli iscritti al PRA quando ad esso siano affidate sulla base di un incarico commissionato ai sensi della legge n. 264/1991.

6.1) Consulente automobilistico delegato del Centro di raccolta

Il Consulente automobilistico delegato di un Centro di raccolta è da quest'ultimo autorizzato alla gestione delle pratiche di radiazione del veicolo fuori uso iscritto al PRA **secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 177/2022**.

Pertanto, **nell'osservanza delle istruzioni operative illustrate al paragrafo 5 e delle direttive impartite dal titolare del Centro di raccolta**, il Consulente automobilistico delegato deve:

- prendere in consegna i documenti di circolazione e di proprietà e acquisirli in formato pdf al RVFU;
- prendere in consegna le targhe;
- provvedere alla formazione ed all'inoltro del fascicolo digitale e all'eventuale integrazione, acquisire in formato pdf gli eventuali ulteriori documenti necessari al perfezionamento del fascicolo digitale, procedere al pagamento delle tariffe prescritte per l'emissione della ricevuta di avvenuta radiazione;
- provvedere **alla custodia e, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione**, alla distruzione dei documenti cartacei acquisiti al RVFU e al fascicolo digitale.

Al riguardo, va inoltre evidenziato che l'operato del Consulente automobilistico, in quanto delegato, è soggetto a verifiche nell'ambito delle attività di controllo sul Centro di raccolta svolte dalle competenti Autorità amministrative e dagli Organi di Polizia a norma del d.lgs. n. 209/2003 e del d.lgs. n. 152/2006, nonché dagli UMC a norma dell'art. 4 del DPR n. 177/2022.

In conseguenza, in caso di accertate irregolarità, **la sospensione e la disabilitazione dei collegamenti telematici, a norma dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 177/2022 si applicano al Centro di raccolta e non allo Studio di Consulenza del quale il delegato è titolare o dipendente.**

Al fine di consentire una efficace azione di controllo, il delegato deve quindi essere individuato tra i titolari o i dipendenti di Studi di consulenza automobilistica aventi sede nell'ambito del territorio provinciale nel quale è posta la sede del Centro di raccolta e per la quale il delegato stesso è autorizzato ad operare.



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

6.2) Studio di consulenza automobilistica

Il Centro di raccolta che non intenda provvedere direttamente, o tramite il proprio delegato, alla gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA e presi in carico per la demolizione, può dare incarico ad uno Studio di consulenza automobilistica secondo le regole generali stabilite dalla legge n. 264/1991.

In tale ambito, lo Studio di consulenza automobilistica, che deve essere abilitato allo STA, è tenuto ad operare secondo le disposizioni generali in materia, contenute nel DPR n. 358/2000 e nel d.lgs. n. 98/2017. Pertanto, nel caso di specie, le attività di gestione delle pratiche di radiazione ricadono sotto la diretta responsabilità dello STA.

Di conseguenza, in caso di accertate irregolarità, le disposizioni previste dall'art. 6, commi 2 e 3, del DPR n. 358/2000 si applicano allo STA.

Ne consegue altresì che lo STA, secondo le istruzioni operative vigenti in materia, è tenuto:

- a prendere in custodia tutta la documentazione cartacea utile alla formazione del fascicolo digitale, compresi i documenti di circolazione e di proprietà, ancorché siano stati già acquisiti in formato pdf al RVFU, con esclusione del solo certificato di rottamazione (CRD o cartaceo);
- a prendere in custodia le targhe;
- a formare ed inoltrare il fascicolo digitale e provvedere alla eventuale integrazione, ad acquisire in formato pdf gli ulteriori documenti necessari al perfezionamento del fascicolo digitale, a procedere al pagamento delle prescritte tariffe ed a rilasciare la ricevuta di avvenuta radiazione;
- a distruggere i documenti cartacei acquisiti al RVFU e al fascicolo digitale **non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione;**
- a distruggere le targhe **non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di emissione del certificato di rottamazione.**

Nel caso di specie, pertanto, il Centro di raccolta non dovrà inserire nel RVFU la data di avvenuta distruzione delle documentazioni cartacee e delle targhe.

7) IRREGOLARITA' NELL'UTILIZZO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE

A norma dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 177/2022, in caso di accertate **irregolarità negli adempimenti di gestione del RVFU**, l'UMC ne dà comunicazione ai competenti Organi di Polizia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del d. lgs. n. 209/2003, e dall'articolo 256, comma 7, del d. lgs. n. 152/2006.

L'UMC competente è quello dell'ambito provinciale in cui ha sede il Centro di raccolta o l'Operatore commerciale, ed effettua la predetta comunicazione anche su segnalazione del CED della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI.



Automobile Club d'Italia

Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

A norma dell'art. 4, comma3, del DPR n. 177/2022, in caso di accertate **irregolarità nell'utilizzo delle procedure telematiche per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso, i collegamenti telematici sono sospesi:**

- per la prima volta, per un periodo non superiore al mese;
- per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi.

Al verificarsi, per **la terza volta in tre anni**, di irregolarità che danno luogo alla sospensione, **i collegamenti telematici per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso sono disabilitati e una nuova abilitazione non può essere disposta prima che siano decorsi cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di disabilitazione.**

La sospensione e la disabilitazione sono disposte con **provvedimento motivato** dell'UMC della provincia in cui ha sede il Centro di raccolta, anche a seguito di segnalazione del CED della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'ACI.

Inoltre si fa presente che, a norma dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 177/2002, **l'operatività dei collegamenti telematici è sempre sospesa o disabilitata nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o di divieto all'esercizio dell'attività svolta dal Centro di raccolta ovvero dall'Operatore commerciale, disposti dalle autorità competenti.**

In tal caso, la sospensione o la disabilitazione:

- riguarda sia i collegamenti telematici per la gestione del RVFU sia i collegamenti telematici per la gestione delle pratiche di radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA (per ulteriori dettagli, v. Avvertenza del par. 4.1);
- vi provvede il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione in cooperazione applicativa con l'ACI.

Infine, quanto alla durata della sospensione, la stessa si protrae per tutto il periodo di sospensione o di divieto all'esercizio dell'attività del Centro di raccolta o dell'Operatore commerciale disposta dalle competenti Autorità.

8) MANUALI OPERATIVI

I manuali operativi sono disponibili, sul Portale del Trasporto al seguente link:

<https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr/>

Accedendo accesso con le proprie credenziali, seguire il seguente percorso:

Area Privata > Guide e Manuali > Manuali e specifiche ws

9) ASSISTENZA

Gli utenti hanno a disposizione una serie di canali di assistenza.



Automobile Club d'Italia

**Direzione Gestione e Sviluppo PRA,
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

- Problematiche relative alla fase di accreditamento:

- l'utente può rivolgersi al contact center per i cittadini, casella di posta: uco.dgmot@mit.gov.it, telefono **800 23 23 23**, gratuito da telefono fisso e il numero **06 45 77 59 27** da cellulare;
- a supporto è disponibile anche una sezione **FAQ** raggiungibile al seguente [link](#)

- Problematiche relative alla gestione del RVFU:

- per i **Centri di raccolta**, è disponibile l'assistenza tramite il portale ACI_Titano (TITANO-SSO) alla voce "Richiesta di assistenza tecnica online" utilizzando le credenziali comunicate in fase di avvio; in caso di problemi di collegamento o prima della completa attivazione della VPN, si può richiedere assistenza utilizzando la seguente mail: avviamento.rvf@informatica.aci.it
- per gli **Operatori commerciali**, è disponibile l'assistenza via Customer portal disponibile sul Portale del Trasporto al seguente link: <https://www.ilportaledeltrasporto.it/web/ptr/>
- per le Software House è disponibile l'assistenza tramite la mail: Supporto.Swhouse@informatica.aci.it

Sono inoltre disponibili:

- una sezione FAQ nella categoria "Registro Veicoli Fuori Uso" sul Customer Portal;
- Video Tutorial nella sezione Guide e Manuali>Tutorial.

Il Direttore Centrale
della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali
Dott. Salvatore Moretto



Firmato da Salvatore Moretto il 29-05-2024

Il Direttore Generale
della Direzione Generale per la Motorizzazione

Ing. Pasquale D'Anzi



Firmato digitalmente da:
PASQUALE D'ANZI
Organizzazione: MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP. TRASPORTI
Data: 29/05/2024 14:34:19